

SINTESI CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 10/2008

D.L. 112/08 – Art. 72 “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

Nella circolare n. 10/08 del 20 ottobre 2008 la Funzione Pubblica fornisce alcuni indirizzi applicativi in merito all'interpretazione dell'**art. 72** del D.L. n. 112/08, convertito con modifiche in legge n. 133/2008.

1) Disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6)

- Il personale dipendente di alcune amministrazioni pubbliche, tra cui le università, per il triennio 2009-2011, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
- La **domanda di esonero** va presentata entro il 1 marzo di ciascun anno, a condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima il dipendente raggiunga il “*requisito minimo di anzianità contributivo richiesto*” (35 anni).
- L'**accoglimento della domanda** non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

- La posizione di esonero si configura come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, e non come una cessazione dal servizio.

Trattamento economico percepito → 50% (70% nel caso di svolgimento di attività di volontariato) di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero.

Maturazione dei contributi in misura intera. Il versamento dei contributi deve essere effettuato dall'amministrazione sulla retribuzione teorica che il dipendente avrebbe percepito se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa.

Ai fini assunzionali le amministrazioni non potranno equiparare le eventuali sospensioni del rapporto di lavoro per esonero dal servizio alle cessazioni utili per il calcolo dei risparmi di spesa che finanziano le nuove assunzioni ai sensi delle disposizioni sul *turn over* (art. 66 D.L. 112/2008). In relazione alle economie di spesa effettivamente derivanti le amministrazioni interessate possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente nell'anno di cessazione dal servizio del dipendente collocato in posizione di esonero.

- L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.
- Il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati.
- All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al **trattamento di quiescenza** e previdenza che sarebbe spettato se non fosse intervenuta la sospensione del rapporto (tenendo conto anche dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero) (comma 4).

2) Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10)

- L'istanza di trattenimento in servizio è soggetta a valutazione discrezionale in base alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e all'efficiente andamento dei servizi.
- Il trattenimento in servizio ha una durata massima di 2 anni; lo stesso può essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.
- **FASE TRANSITORIA**
 - Sono fatti salvi:
 - 1) i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2008);
 - 2) i trattenimenti in servizio relativi a domande presentate anteriormente o nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge con le seguenti regole:
 - a) se la decorrenza del trattenimento è precedente al 31/12/2008, l'istanza deve essere accolta e il trattenimento deve essere disposto (trova applicazione il precedente regime);
 - b) se la decorrenza del trattenimento è successiva al 31/12/2008 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla valutazione discrezionale positiva dell'amministrazione (si applica il nuovo regime).
- Le amministrazioni devono riconsiderare, con provvedimento motivato, i provvedimenti di trattenimento in servizio, già adottati con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 alla luce della nuova disciplina.
- I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza secondo il nuovo regime introdotto.
- L'amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione.

3) Risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

- La disposizione accorda all'amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.
- La norma non si applica a magistrati e professori universitari.
- La risoluzione può essere operata durante l'intero corso del rapporto, una volta che si è verificata la condizione legale (compimento dei 40 anni di contributi).
- Come per l'esonero dal servizio occorre tener conto della decorrenza della pensione per evitare soluzioni di continuità
- La disposizione è immediatamente applicabile, non vi è un regime transitorio.

TESTO DELLA NORMA

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.